

# REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE E LA VIGILANZA DELLE SCUOLE NAUTICHE

art. 1)	Oggetto
art. 2)	Definizione, scopi ed attività
art. 3)	Soggetti
art. 4)	Autorizzazione all'esercizio dell'attività
art. 5)	Requisiti del richiedente, <i>persona fisica</i>
art. 6)	Requisiti del richiedente, <i>società</i>
art. 7)	Requisiti per scuole nautiche già operanti
art. 8)	Requisiti per Autoscuole
art. 9)	Requisiti morali
art. 10)	Capacità finanziaria
art. 11)	Requisiti di idoneità dei locali delle scuole nautiche
art. 12)	Arredamento didattico
art. 13)	Materiale per le lezioni teoriche
art. 14)	Mezzi nautici ed Unità da diporto
art. 15)	Insegnati ed istruttori – Organico
art. 16)	Programmi
art. 17)	Corsi d'insegnamento
art. 18)	Registri
art. 19)	Disciplina dell'attività
art. 20)	Esercizio dell'attività di vigilanza
art. 21)	Diffida
art. 22)	Sospensione autorizzazione
art. 23)	Revoca dell'autorizzazione
art. 24)	Sanzioni amministrative pecuniarie
art. 25)	Trasferimento del complesso aziendale
art. 26)	Trasformazione, variazione ed affitto dell'impresa
art. 27)	Trasferimento di sede
art. 28)	Consorzi
art. 29)	Sospensioni dell'attività da parte del titolare
art. 30)	Responsabilità professionale
art. 31)	Domanda di autorizzazione all'esercizio di scuola nautica.
art. 32)	Norma transitoria
art. 33)	Termini del procedimento
art. 34)	Entrata in vigore

Allegato alla delibera del Consiglio Provinciale  
n. 80 del 17/10/2005.

**art. 1**  
**OGGETTO**

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni e la vigilanza amministrativa e tecnica sulle Scuole Nautiche, attribuite alla Provincia con D.L.vo n 112/98, art.105, comma 3), lettera a), e con legge regionale n. 23 del 7 agosto 1999.

La disciplina è regolata dal D.P.R. n. 431/97.

**art. 2**  
**DEFINIZIONE SCOPI ED ATTIVITÀ**

1. Sono denominate Scuole Nautiche le strutture stabili, i centri per l'educazione marinaresca caratterizzati da un'organizzazione funzionale di mezzi, risorse, strumentazioni didattiche, ove vengono esercitate con regolarità le attività finalizzate alla istruzione, formazione teorica e pratica dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, l'istruzione e la formazione dei candidati per il conseguimento delle patenti nautiche.
2. Le Scuole Nautiche hanno per scopo fondamentale l'educazione, l'istruzione, la formazione, l'aggiornamento e l'addestramento dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche da diporto, nonché eventualmente per il conseguimento dei titoli e delle qualifiche del personale navigante della navigazione interna.
3. Le Scuole Nautiche possono svolgere, limitatamente ai propri allievi, oltre all'insegnamento e preparazione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, le pratiche necessarie per il conseguimento dell'idoneità al comando e alla condotta delle unità da diporto e per il rilascio delle patenti, comprese le relative certificazioni.
4. Le attività della Scuola Nautica, relativa all'insegnamento teorico e al disbrigo delle relative pratiche, devono svolgersi esclusivamente nei locali riconosciuti idonei dalla Provincia Regionale al momento del rilascio dell'autorizzazione. In particolare,
  - a) La sede della scuola è quella ove sono praticate le lezioni teoriche e dove è collocato l'Ufficio di Segreteria.
  - b) Le esercitazioni pratiche, da effettuarsi su mezzi nautici, possono essere condotte presso altra località, nell'ambito comunque del Compartimento Marittimo ove ha sede la scuola.
  - c) La località per le esercitazioni pratiche deve essere comunque, comunicata alla Provincia Regionale di Siracusa preventivamente al rilascio dell'autorizzazione.
5. Non sono soggette alla disciplina del presente atto:
  - a. le attività, ancorché esercitate a carattere permanente o presso strutture stabili, finalizzate all'avviamento agli sport nautici, ma non destinate al conseguimento della patente nautica;
  - b. le attività svolte dai Centri di istruzione per la nautica, di cui all'art. 29 del D.P.R. 431/97.

**art. 3**  
**SOGGETTI**

L'attività di scuola nautica può essere esercitata, previo rilascio di specifica autorizzazione, dai seguenti soggetti:

1. Persone fisiche o giuridiche iscritte presso la Camera di Commercio, industria artigianato ed agricoltura che alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 431 del 9-10-97, gestivano le scuole di istruzione per la nautica, previo accertamento dell'idoneità dei locali, delle attrezzature marinaresche degli strumenti e mezzi nautici e del materiale didattico;
2. Le autoscuole in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Ministeriale del 17-5-95 n. 317 dotate di idonei locali, di attrezzature marinaresche, di strumenti e mezzi nautici e del materiale didattico per la formazione dei candidati agli esami;
3. Persone fisiche o giuridiche, non titolari di autoscuola, in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 17-5-1995 n. 317, meglio specificati nell'art. 5 e 6, dotate di idonei locali, di attrezzature marinaresche, di strumenti e mezzi nautici e del materiale didattico per la formazione dei candidati agli esami;

La sede della scuola è quella dove sono impartite le lezioni teoriche e dove è collocato l'ufficio di segreteria.

Le esercitazioni pratiche, da effettuarsi su mezzi nautici, possono essere condotte nell'ambito del Compartimento Marittimo dove saranno sostenuti gli esami.

Non sono ammesse sedi distaccate.

#### **art. 4**

#### **AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'**

1. Le Scuole Nautiche sono soggette ad autorizzazione, vigilanza amministrativa e tecnica da parte della Provincia Regionale, in base all'attribuzione di compiti e funzioni operata con D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 art. 105.

L'autorizzazione viene rilasciata dalla Provincia Regionale previo parere, ai sensi dell'art. 28, c. 5 del D.P.R. 431/97, del Capo del Compartimento Marittimo nella cui giurisdizione ha sede la Scuola Nautica o del direttore dell'Ufficio Provinciale D.T.T. ex M.C.T.C.

L'autorizzazione può essere richiesta per:

- a) Scuole Nautiche per la preparazione di candidati al conseguimento della patente nautica di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) del D.P.R. n. 431/97 entro per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa con imbarcazioni a motore, a vela e a vela con motore ausiliario.
- b) Scuole Nautiche per la preparazione di candidati al conseguimento della patente nautica di cui all'art. 3 D.P.R. n. 431/97 comma 1 lettera b) senza alcun limite dalla costa, con imbarcazioni a motore, a vela e a vela con motore ausiliario.

#### **art. 5**

#### **REQUISITI DEL RICHIEDENTE, *PERSONA FISICA***

Il richiedente per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di scuola nautica deve avere i seguenti requisiti:

- a. Avere cittadinanza italiana (o cittadinanza di uno stato membro della Comunità Europea, ovvero di altro Stato qualora ciò sia previsto da accordi internazionali e dalla legislazione vigente);
- b. Essere residente in Italia (o in uno Stato membro della Comunità Europea, ovvero di altro Stato qualora ciò sia previsto da accordi internazionali e dalla legislazione vigente);

- c. Avere compiuto anni ventuno;
- d. non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, non essere o non essere stato sottoposto a misure di sicurezza personale o alle misure previste dalla legge 27/12/56, n. 1423, come sostituita dalla legge 03/08/88, n. 327, e dalla legge 31/05/65, n. 575 così come successivamente modificata ed integrata, nonché non avere riportato condanne ad una pena detentiva superiore ad anni 3, salvo che siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;
- e. non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non avere in corso, nei propri confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
- f. essere in possesso di diploma di istruzione di secondo grado o titolo equipollente se cittadino di altro Stato;
- g. avere adeguata capacità finanziaria di cui all'art. 10;

Il soggetto deve inoltre, disporre di:

- h. Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.;
- i. proprietà o disponibilità giuridica delle unità da diporto, in conformità a quanto prescritto dall'art. 14, da utilizzare per l'effettuazione dei corsi tenuti dalla scuola nautica;
- j. proprietà o disponibilità giuridica dei locali costituenti la sede, i quali devono avere le caratteristiche di cui all'art. 11, e risultare conformi alle leggi ed ai regolamenti vigenti;
- k. materiale didattico idoneo all'insegnamento teorico di cui all'art. 13 in funzione degli esami corrispondenti alle categorie di patente per le quali si richiede l'autorizzazione, adeguata attrezzatura tecnica di mezzi per l'esercitazione di comando e condotta e di di arredamento,
- l. personale idoneo allo svolgimento dell'attività di insegnamento sia teorico che pratico di cui all'art. 15, in possesso dei titoli di cui all'art. 28 comma 6 e all'art. 27 D.P.R. 431/97;

## **art. 6**

### **REQUISITI DEL RICHIEDENTE, SOCIETA'**

1. Nel caso di società, l'autorizzazione di cui all'art. 4 è rilasciata al legale rappresentante o persona da esso delegato;  
Tale delega deve risultare da atto pubblico con data precedente la richiesta di rilascio dell'autorizzazione. Nel provvedimento di autorizzazione sono riportate, oltre alle generalità del delegato, anche quelle del legale rappresentante della società o dell'Ente richiedente.  
A tal fine, i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1 dell' art.5 devono essere posseduti:
  - a. da tutti i soci quando trattasi di società di persone;
  - b. dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
  - c. dagli amministratori, per ogni altro tipo di società.
2. Nel caso di società, il requisito di cui alla lettera f) del comma 1 art 5 deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) del comma 1 del presente articolo ed il requisito di cui alla lettera g) del comma 1 art. 5 deve essere posseduto dalla società;

3. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione di quella del trasferente che, contestualmente alla revoca di quest'ultima, deve essere rilasciata previo accertamento dei prescritti requisiti in capo al richiedente;
4. Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società o di un Ente, l'ingresso, il recesso e l'esclusione di uno o più soci, da documentare con l'esibizione della copia autentica del relativo verbale, deve essere comunicato all'autorità che ha provveduto al rilascio dell'autorizzazione e che ne prende atto, previo accertamento dei prescritti requisiti, qualora le modifiche della composizione della società o dell'Ente non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione;
5. Nell'ipotesi di autorizzazione intestata a società semplici, il recesso e l'esclusione di uno o più soci comportano il rilascio di una nuova autorizzazione in sostituzione della precedente, previa revoca di quest'ultima, a seguito di richiesta corredata della copia autentica della scrittura privata contenente la dichiarazione di assenso dei soci intestatari dell'autorizzazione;
6. Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a società, avente o meno personalità giuridica, o di trasformazione di forme societarie, viene rilasciata un'autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti per il legale rappresentante o per il socio amministratore e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.
7. Se varia la sola denominazione della scuola nautica senza alcuna modifica sostanziale di essa, si procede al semplice aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione senza dar corso al rilascio di una nuova autorizzazione.

#### **art. 7**

#### **REQUISITI PER SCUOLE NAUTICHE GIA ' OPERANTI**

1. Alle persone fisiche e giuridiche di cui all'art. 28, comma 3, del D.P.R. n. 431/97, in possesso di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 68 del Codice della navigazione o dell'art. 26 della legge 11/02/71, n. 50, che gestiscono scuole di istruzione per la nautica, la Provincia Regionale provvede al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di scuola nautica, previo accertamento dell'esistenza di idonei locali, delle attrezzature marinesche, degli strumenti e mezzi nautici e del materiale didattico necessario per le esercitazioni teoriche e pratiche.

#### **art. 8**

#### **REQUISITI PER AUTOSCUOLE**

1. Le autoscuole in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 17 maggio 1995, n. 317, dotate delle attrezzature marinesche, degli strumenti e mezzi nautici, del materiale didattico necessario per la formazione dei candidati agli esami possono richiedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di scuola nautica alla Provincia Regionale competente, così come disposto dall'art. 28, c. 4 del D.P.R. 431/97.
2. Per ottenere l'autorizzazione le autoscuole debbono avere la disponibilità di un'unità da diporto di cui all'art. 14 del presente regolamento, avente l'abilitazione alla navigazione almeno corrispondente ai corsi di insegnamento effettuati.

3. L'autorizzazione viene rilasciata a seguito di accertamento dei requisiti richiesti e previo parere del Capo del Comparto Marittimo competente.

**art. 9**  
**REQUISITI MORALI**

Hanno idonei requisiti morali i soggetti che:

1. non sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non sono o non sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure previste dalla legge 27 dicembre 1956 n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988 n. 327, e dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 così come successivamente modificata e integrata, nonché non hanno riportato condanne ad una pena detentiva uguale o superiore ad anni tre, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;
2. non sono stati interdetti o inabilitati o dichiarati falliti, ovvero non avere in corso, nei propri confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
3. non hanno subito un provvedimento di revoca dell'autorizzazione nell'ultimo quinquennio, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.

**art. 10**  
**CAPACITÀ FINANZIARIA**

1. Le persone fisiche o giuridiche, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di Scuola Nautica, debbono dimostrare di avere una adeguata capacità finanziaria mediante idonea documentazione comprovante la sussistenza della capacità finanziaria, consistente in:
  - Ø un certificato attestante la proprietà dei beni immobili di valore non inferiore ad € 51.645,68 liberi da gravami ipotecari, da corredare con titolo di proprietà relativo registrato nonché, se richiesta, visura catastale completa della indicazione della rendita catastale,
  - Ø ovvero, un'attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche di credito per cassa o di firma riferita ad un importo di € 25.822,84, formulata secondo lo schema allegato al D.M. 17 maggio 1995, n. 317 per le autoscuole nelle varie forme tecniche, rilasciata da:
    - Aziende o Istituti di credito;
    - Società Finanziarie con capitale interamente versato non inferiore ad € 2.582.284,49.
  - Ø ovvero, mediante fideiussione assicurativa rilasciata da un Istituto Assicurativo a carattere nazionale per l'importo assicurato di € 25.822,84;
2. La capacità finanziaria di cui al comma 1) dovrà essere dimostrata anche dalle persone fisiche o giuridiche già autorizzati all'attività di Autoscuola ai sensi del D.M. 17 maggio 1995, n. 317 che intendono ottenere l'autorizzazione anche all'esercizio dell'attività di Scuola Nautica.

**art. 11**  
**REQUISITI DI IDONEITÀ DEI LOCALI DELLE SCUOLE NAUTICHE**

1. I locali delle Scuole Nautiche devono comprendere:
  - a. un'aula di almeno mq. 25,00 di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq. 1,50, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico;

- b. un ufficio di segreteria di almeno di mq. 10 di superficie, antistante l'aula o laterale alla stessa con ingresso autonomo;
  - c. servizi igienici composti da bagno illuminato ed aerato (anche con impianto di aerazione ed illuminazione elettrica);
2. I locali devono essere certificati idonei dal Comune competente per territorio, all'esercizio dell'attività, in ordine alla destinazione con la normativa urbanistica locale. Gli stessi locali devono essere, altresì, certificati idonei, dalle autorità competenti, secondo la normativa vigente in materia igienico - sanitaria e sicurezza degli impianti; I locali già adibiti ad autoscuola potranno essere utilizzati anche per la scuola nautica salvo la verifica dei punti a), b), c) del punto 1 e dei punti 2, 3 e 4;
3. L'altezza minima dei locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel Comune in cui ha la sede la Scuola Nautica.
4. L'agibilità e la destinazione d'uso dei locali deve essere certificata dal Comune Competente.
5. Il trasferimento della sede sarà consentito previa verifica dell'esistenza dei requisiti di idoneità dei nuovi locali.
- 1. I criteri dettati dal presente articolo non si applicano alle Scuole Nautiche operanti, secondo la legge, anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento, purché i locali vengano giudicati idonei.
  - 2. I locali devono essere in regola con la normativa attinente alle caratteristiche igienico sanitarie, alla destinazione d'uso, alla sicurezza.
  - 3. I locali devono essere certificati idonei, da tecnico abilitato o dall'ufficio tecnico del Comune competente per territorio, all'esercizio di scuola nautica e non contrastanti, in ordine alla destinazione, con la normativa urbanistica locale.
6. Nel caso di autorizzazione per l'estensione dell'attività di autoscuola a quella di scuola nautica, trattandosi quest'ultima di attività collaterale, si può prescindere dall'accertamento dell'idoneità dei locali essendo già stati verificati per il rilascio dell'autorizzazione all'autoscuola, purché le due attività non interferiscano tra di loro.

## **art. 12 ARREDAMENTO DIDATTICO**

Ogni scuola nautica deve essere dotata del necessario arredamento ed in particolare l'aula di insegnamento deve contenere l'arredamento atto a consentire il regolare svolgimento delle lezioni teoriche. Il titolare deve avere la disponibilità giuridica del materiale d'arredamento.

L'arredamento dell'aula di insegnamento deve essere costituito dai seguenti elementi:

- a. una cattedra o un tavolo per l'insegnante;
- b. una lavagna dimensioni minime m. 1,10 x 0,80 o lavagna luminosa;
- c. posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula per allievo;
- d. tavoli da carteggio ( n.1 per ogni cinque allievi) per gli allievi, di superficie corrispondente ad una carta nautica completamente aperta.

**art. 13**  
**MATERIALE PER LE LEZIONI TEORICHE**

La scuola deve disporre di una adeguata attrezzatura tecnica e di sussidi didattici per le lezioni commisurati al numero massimo di allievi in modo tale che ciascuno possa seguire con partecipazione attiva le lezioni ed acquisire la conoscenza pratica degli strumenti, delle carte, degli accessori e dei dispositivi di segnalazione e salvataggio.

1. Il materiale didattico per l'insegnamento teorico è costituito almeno da:

**A) Strumenti ed attrezzature marinarie:**

- Codice della navigazione aggiornato per quanto attiene alla navigazione da diporto e portolano;
- Elenco fari e segnali da nebbia;
- una serie di cartelli con i segnalamenti nautici:
- codice internazionale dei segnali; ( \* )
- gli elementi costitutivi e le manovre delle imbarcazioni a vela e a motore, con la relativa nomenclatura;
- rappresentazione grafica relativa al funzionamento di un motore marino a combustione interna (motore fuoribordo) ovvero al relativo modello;
- i principali strumenti nautici: squadrette nautiche, compasso, bussola magnetica a liquido, bussola di rilevamento, grafometro ( \* ), barometro ( \* ), igrometro( \* ), termometro( \* );
- Rappresentazione grafica dei vari tipi di ancore, di nodi ed accessori;
- Almeno due bussole marine magnetiche e sestante( \* );
- Almeno uno scandaglio manuale, uno meccanico ed un eco - scandaglio( \* );
- Almeno una cassetta di pronto soccorso;
- Almeno un binocolo;
- barometro aneroidale, termometri e orologio sul quale siano indicati i minuti di silenzio radio( \* );
- VHF palmare di tipo nautico( \* );
- Facsimile di tabella delle deviazioni residue per bussola magnetica( \* );
- rappresentazione grafica raffigurante i segnali previsti dal regolamento per evitare gli abbordi in mare (diurni, notturni e sonori);
- rappresentazione grafica raffigurante le caratteristiche e l'utilizzo di zattere di salvataggio e apparecchi galleggianti;

**B) Tavole e Sussidi raffiguranti:**

- tavola degli interventi di primo soccorso in generale ed in mare;
- La rosa dei venti e la proiezione di MERCATORE;
- La prora e la rotta;
- La vela - andature varie (se ricorre);
- Bandiere del codice internazionale( \* );
- Carte nautiche edite dall'Istituto Idrografico della Marina (IIM) a diverse scale ed altri strumenti per la determinazione del punto nave;
- tavole per il calcolo delle rette d'altezza ( effemeridi nautiche aggiornate ) ( \* );
- carte di analisi meteorologica( \* );
- rappresentazione grafica raffigurante la volta celeste( \* );
- rappresentazione grafica raffigurante la rosa dei venti;
- un pannello distintivo del codice internazionale dei segnali;



- tavole raffiguranti le correnti marine e loro incidenza sulla navigazione a vela(se ricorre);
- tavole raffiguranti le principali rotte nautiche (lossodromia, ortodromia, navigazione mista, ecc...) ( \* );
- carte per il carteggio di cinematica( \* );

**( \* ) facoltativi per scuole nautiche autorizzate al rilascio di patenti di cui all'art. 3 comma 1 punto a) DPR N. 431/97**

Le scuole nautiche di cui all'art. 3 comma 1 lett. b) del DPR 431/97 devono altresì essere dotate di :

- Apparato VHF Riflettore Radar
- E. P. I. R. B. su imbarcazione Effemeridi nautiche Tavole nautiche per la navigazione astronomica
- Tavole di maree
- Pubblicazioni per i radio servizi della navigazione
- Tavole raffigurante il sestante
- Carte meteorologiche
- libro sulla costruzione e stabilità della nave e comunque altri libri di testo scelti in funzione del corso svolto e del programma seguito (per patenti per unità da diporto senza limiti dalla costa);
- strumento di radionavigazione (per patenti per navi e unità da diporto senza limiti dalla costa);

**C) Documentazione didattica e Pubblicazioni**

- Fascicolo degli avvisi ai naviganti dell'Istituto Idrografico della Marina;
  - elenco dei fari e segnali da nebbia;
  - leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto;
  - codice della navigazione per quanto attiene alla navigazione da diporto;
  - regolamento per prevenire gli abbordi a mare.
  - Pubblicazioni: Portolano del Mediterraneo - Fari e Fanali - Segnali da Nebbia - Carta 1111, Codice della Navigazione e relativi Regolamenti, Regolamenti di Sicurezza, Normativa sul Diporto, Regolamenti Locali.
2. Le scuole nautiche possono attrezzarsi, per l'insegnamento, con sistemi audiovisivi interattivi. In tal caso possono essere adeguatamente ridotti i cartelli e/o le tavole di cui al comma 1; I sussidi, pertanto, di cui alla precedente lettera, con esclusione delle Carte Nautiche ufficiali, possono anche essere sostituiti da sistemi audiovisivi interattivi o informatici, ritenuti idonei ed approvati dalla Provincia Regionale di Siracusa.
  3. Tutte le dotazioni o pubblicazioni soggette ad aggiornamento devono essere tenute continuamente aggiornate da parte della scuola.

**art. 14**

**MEZZI NAUTICI E UNITA' DA DIPORTO**

1. La Scuola Nautica deve disporre di unità da diporto per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami, aventi l'abilitazione alla navigazione almeno corrispondente ai corsi di insegnamento effettuati ed in particolare:
  - a. per l'abilitazione al comando e alla condotta di imbarcazioni da diporto rispettivamente:

- entro le 12 miglia: una unità da diporto a motore o a vela con motore ausiliario o motoveliero;
  - senza alcun limite dalla costa: una unità da diporto a motore o a vela con motore ausiliario o motoveliero abilitata alla navigazione, per la quale viene chiesta l'abilitazione ed iscritta nei registri navali.
- b. per l'abilitazione al comando delle navi da diporto invece la scuola deve disporre di una nave da diporto di lunghezza superiore a 24,00m o, in alternativa, di un'unità da diporto a vela con motore ausiliario o motoveliero, avente una lunghezza fuori tutto non inferiore a 20 m. ed iscritta nei registri del compartimento marittimo alla categoria per la quale viene chiesta l'abilitazione.
2. La disponibilità di cui al precedente comma 1 si intende dimostrata nei casi in cui il soggetto titolare dell'autorizzazione per l'esercizio della Scuola Nautica sia proprietario dell'unità o abbia comunque stipulato un contratto di locazione registrato, con il relativo proprietario, che ne preveda espressamente l'uso per le esercitazioni pratiche e per l'effettuazione degli esami, per un periodo minimo di due anni.
  3. Tutti i natanti e mezzi nautici impiegati per le esercitazioni pratiche e per lo svolgimento degli esami debbono essere provvisti di polizza assicurativa per eventuali danni alle persone imbarcate, a terzi verificatesi durante le suddette attività nonché a cose, in conformità alle disposizioni vigenti.
  4. Il capo del compartimento marittimo nel rilasciare il parere di cui al precedente art. 4, valuta anche l'idoneità delle unità nautiche delle scuole;
  5. I mezzi nautici da utilizzare per le scuole che preparano i candidati al conseguimento della patente nautica di cui all'art. 3 comma 1 lettera b) ed art. 4 del DPR n 431/97 devono essere iscritti nei registri delle Capitanerie di porto, a norma dell'art. 15, D.P.R. 431/97, a nome del soggetto titolare della scuola nautica e possono essere utilizzati dalle scuole nautiche facenti capo ad un unico titolare. Per le scuole nautiche di cui all'art. 3 comma 1) lettera a) del DPR 431/97 si possono utilizzare anche i natanti;
  6. È ammesso il ricorso allo strumento del leasing, della comproprietà (fino a n. 5 persone), dell'usufrutto, patto di riservato dominio, locazione con contratto almeno biennale per le scuole nautiche che preparano corsi per il conseguimento di patente nautica per la navigazione senza limiti dalla costa e per la condotta di navi da diporto. Le scuole nautiche che utilizzano i natanti per i corsi per il conseguimento di patente nautica per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa debbono auto-certificare la disponibilità indicando gli estremi tecnici degli stessi precisando che nelle giornate di corso lo stesso è stato utilizzato dalla scuola nautica in maniera esclusiva;
  7. Ogni variazione relativa al titolo di proprietà e/o di possesso, alla sostituzione del mezzo nautico o comunque relativa a quest'ultimo, al numero e tipo di mezzi nautici deve essere comunicata immediatamente alla Provincia Regionale di Siracusa che, salvo il parere contrario del Capo del Compartimento Marittimo o del Direttore dell'Ufficio Provinciale del D.T.T. , nell'ambito delle rispettive competenze, rilascia il Nulla Osta.
  8. Le autoscuole consorziate ai sensi del DM 317/95 possono utilizzare i mezzi nautici messi a disposizione dal Consorzio stesso.

9. Le esercitazioni pratiche possono avvenire in ore diurne e/o notturne con condizioni meteo-marine favorevoli in specchi d'acqua pubblici o privati ritenuti idonei e navigabili ai sensi della normativa vigente. Le unità devono essere fornite di idonee dotazioni di sicurezza sufficienti per tutte le persone imbarcate. Le unità impiegate, devono esporre, in modo ben visibile, un contrassegno recante la scritta "SCUOLA NAUTICA". Gli allievi devono inoltre avere a bordo l'autorizzazione provvisoria di cui all'art. 10, comma 2 del D.P.R. 431/97. Durante le esercitazioni pratiche i mezzi nautici possono essere condotti dagli aspiranti con accanto l'istruttore, sul quale ricade in ogni caso la responsabilità del mezzo.
10. Il titolare o legale rappresentante della Scuola Nautica è obbligato a comunicare la variazione della disponibilità delle imbarcazioni e indicare le relative caratteristiche, allegando copia dei documenti di bordo e del contrassegno di assicurazione.

**art. 15**  
**INSEGNANTI ED ISTRUTTORI-**  
**ORGANICO**

1. La scuola nautica deve avere uno o più insegnanti di teoria, uno o più istruttori per le esercitazioni pratiche, o comunque uno o più soggetti abilitati che cumulino entrambe le funzioni. Dette funzioni, cumulabili, possono essere svolte, peraltro, dal titolare, legale rappresentante, o socio amministratore avente i requisiti richiesti. Gli insegnanti e/o istruttori devono rilasciare auto dichiarazione in cui attestano di accettare l'incarico e di non essere dipendenti dello Stato, di Enti pubblici o di Aziende private, oppure, in caso contrario, esibire il nulla osta dei predetti;
2. Se una Scuola Nautica rimane sprovvista dell'unico insegnante o istruttore di cui dispone e non ha, per accertate difficoltà di reperimento, la possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro, il titolare può essere autorizzato ad utilizzare, quale supplente temporaneo, per non più di sei mesi, un insegnante o istruttore di altra Scuola Nautica già autorizzata, in modo da assicurare il regolare funzionamento della stessa in relazione al numero degli allievi.
3. E' consentito utilizzare a tempo parziale insegnanti e/o istruttori regolarmente abilitati, anche se trattasi di lavoratori autonomi. Agli insegnanti ed istruttori di più scuole nautiche appartenenti ad un unico soggetto titolare è consentita la mobilità presso le diverse sedi;
4. L'istruttore deve essere sempre presente durante lo svolgimento delle esercitazioni e durante gli esami.
5. Possono svolgere l'attività di insegnamento presso le Scuole Nautiche i soggetti in possesso di titolo professionale marittimo per i servizi di coperta non inferiore a "padrone marittimo" nonché di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio, i docenti degli istituti nautici o professionali per la navigazione, gli Ufficiali superiori del corpo dello Stato Maggiore e delle Capitanerie di porto in congedo da non oltre dieci anni, nonché coloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica per la navigazione senza alcun limite.
6. Possono svolgere la funzione di istruttore presso le scuole nautiche i soggetti in possesso di patente nautica rilasciata da almeno un triennio con abilitazione almeno pari a quella dell'unità da diporto che devono condurre.

7. Il passaggio di personale da una Scuola Nautica ad un'altra deve essere preventivamente comunicato alla Provincia Regionale che effettuerà le verifiche entro 30 giorni dalla notifica, relativamente ad eventuali attività lavorative in più scuole nautiche.
8. L'Amministrazione Provinciale rilascia apposita abilitazione (patentino) per l'attività di insegnante e/o istruttore previo accertamento dei requisiti professionali di cui al comma 5 e 6, e dei requisiti morali analoghi a quelli dei titolari della scuola nautica di cui all'art.9.
9. I titolari delle Scuole Nautiche devono pertanto richiedere di inserire nel proprio organico gli insegnanti e gli istruttori che intendono utilizzare e le mansioni specifiche, presentando alla Provincia Regionale la seguente documentazione comprovante i seguenti requisiti:
  - a. **Per gli insegnati di teoria**, come stabilito dall'art. 28, comma 6 del D.P.R. 431/97, in alternativa:
    - titolo professionale marittimo per i servizi di coperta non inferiore a padrone marittimo o di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;
    - certificazione di essere insegnante di navigazione presso un istituto nautico o professionali per la navigazione, corredata da autorizzazione del capo d'istituto se in servizio;
    - certificazione di essere un ufficiale superiore della M.M. del Corpo dello Stato Maggiore o delle Capitanerie di porto in congedo da non oltre dieci anni;
    - patente nautica per la navigazione senza alcun limite conseguita da almeno cinque anni.
  - b. **Per gli istruttori di pratica nautica**, come stabilito dall'art. 27 del D.P.R. 431/97:
    - patente nautica rilasciata da almeno un triennio con abilitazione almeno pari a quella che l'interessato aspira a conseguire.
10. Non possono ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di insegnante o di istruttore:
  - coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
  - coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575;
  - coloro che sono stati condannati ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;
  - coloro che abbiano riportato condanne per uno dei delitti previsti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, e successive modificazioni, o per reati previsti dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.
11. Oltre agli insegnanti e agli istruttori, le Scuole Nautiche possono utilizzare personale di segreteria assunto e regolamentato ai sensi della normativa vigente per tale categoria, ai quali sarà consentito l'accesso agli uffici per lo svolgimento delle pratiche.

## **art. 16 PROGRAMMI**

1. I programmi d'esame per il conseguimento delle abilitazioni al comando ed alla condotta delle unità a motore nonché di quelle a vela, con o senza motore ausiliario, e dei

motovelieri, per la navigazione entro le dodici miglia e per quella senza alcun limite, sono riportati, rispettivamente negli allegati D ed E del D.P.R. n. 431 del 9/10/1997.

2. Il programma d'esame per il conseguimento dell'abilitazione. al comando di navi da diporto è riportato nell'allegato F del D.P.R. n.431 del 09/10/1997;
3. I programmi di cui ai commi precedenti saranno adottati fino a nuove disposizioni Ministeriali.

## **art. 17** **CORSI D'INSEGNAMENTO**

1. I corsi di insegnamento sono i seguenti:
  - a) Corsi per la preparazione di candidati al conseguimento delle patenti per il comando e la condotta delle unità a motore, di quelle a vela o a vela con motore ausiliario e dei motovelieri, entro le dodici miglia dalla costa (art. 3, comma 1, lettera a, D.P.R. 431/97);
  - b) Corsi per la preparazione di candidati al conseguimento delle patenti per il comando e la condotta delle unità a motore, di quelle a vela o a vela con motore ausiliario e dei motovelieri, senza alcun limite dalla costa (art.3 comma 1, lettera b, D.P.R. 431/97);
  - c) Corsi per la preparazione di candidati al conseguimento delle patenti per il comando delle navi da diporto (art.4 del D.P.R.431/97).

### 2. Durata e modalità dei corsi:

I corsi teorici e pratici tenuti dalle scuole nautiche per lo svolgimento dei programmi d esami previsti all ultimo comma dell'art. 9, D.P.R. 431/97, si compongono di:

- a) Almeno 10 lezioni di teoria e 4 esercitazioni pratiche, minimo di un ora ciascuna, per i corsi destinati ai candidati al conseguimento delle patenti di cui all art.3, comma 1, lettera a, DPR 431/97, che abilita al comando ed alla condotta delle unità da diporto per la navigazione entro le dodici miglia. Va indicato l orario di inizio e fine dell'esercitazione;
- b) Almeno 20 lezioni di teoria, minimo di un ora ciascuna, ed almeno 4 esercitazioni pratiche di cui le prime due, minimo di un ora ciascuna e le rimanenti, minimo di due ore ciascuna, per i corsi destinati ai candidati al conseguimento delle patenti di cui all'art.3, comma 1, lettera b, D.P.R.431/97, che abilitano al comando ed alla condotta delle unità da diporto per la navigazione senza alcun limite dalla costa. Qualora il candidato sia già in possesso della patente di cui alla precedente lettera a, le lezioni di teoria possono essere ridotte ad almeno 10, mentre le lezioni di esercitazioni pratiche possono essere ridotte ad almeno 2, ciascuna della durata minima di novanta minuti. Va indicato l orario di inizio e fine dell'esercitazione;
- c) Almeno 30 lezioni di teoria, minimo di un ora ciascuna, ed almeno due esercitazioni pratiche, di cui, la prima della durata di due ore e la rimanente, della durata minima di due ore e mezza, per i corsi destinati ai candidati al conseguimento delle patenti di cui all'art.4, D.P.R.431/97, che abilitano al comando delle navi da diporto aventi una lunghezza superiore a 24 metri. Va indicato l orario di inizio e fine dell'esercitazione;

Gli insegnanti/istruttori, nonché il titolare della scuola nautica, attestano, con dichiarazione resa a norma dell'art.47, DPR n. 445 del 28/12/2000, su di una apposita scheda di presentazione dei candidati agli esami, che gli stessi, in relazione al tipo di patente richiesta, hanno regolarmente frequentato i corsi interessati ed hanno raggiunto un buon grado di preparazione teorica e di abilità pratica per il comando e la condotta del mezzo nautico .

Tuttavia, gli insegnanti e gli Istruttori, a loro giudizio, potranno, comunicando preventivamente la variazione, tramite la scuola nautica alla Provincia Regionale di Siracusa, articolare diversamente le ore delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche nel rispetto, comunque, delle disposizioni e delle Normative vigenti, di settore.

#### **art. 18 REGISTRI**

1. Le scuole nautiche hanno l'obbligo di curare la tenuta dei documenti vidimati dalla Provincia Regionale di Siracusa per l'esercizio dell'attività di scuola nautica e contenenti gli elementi fondamentali appresso indicati:
  - a. Registro di iscrizione: data di iscrizione, generalità degli allievi, estremi delle esercitazioni pratiche, data degli esami di teoria, della prova pratica, e del relativo esito;
  - b. Registro delle lezioni teoriche ed esercitazioni: numero di iscrizione nel registro, generalità di ogni allievo che frequenta i corsi, data ed ore per ogni lezione teorica seguita, data ed ore per ogni esercitazione pratica seguita, caratteristiche dell'unità di diporto con cui viene effettuata l'esercitazione;
  - c. Scheda per l'ammissione all'esame di teoria: generalità di ogni singolo allievo, numero di ore di partecipazione alle lezioni teoriche e giudizio dell'insegnante sull'ammissibilità alla prova di esame;
  - d. Scheda per l'ammissione all'esame pratico: generalità di ogni singolo allievo n. ore di partecipazione alle esercitazioni pratiche e giudizio dell'istruttore sull'ammissibilità alla prova d'esame.

#### **art. 19 DISCIPLINA DELL'ATTIVITA'**

All'interno dei locali deve essere esposta al pubblico una tabella, vidimata dalla Provincia Regionale di Siracusa, la quale deve indicare in modo chiaro e per esteso:

- a) il nome e la sede della scuola;
- b) gli estremi del provvedimento di autorizzazione della scuola medesima;
- c) le tariffe applicate;
- d) l'indicazione che ai sensi delle vigenti norme la scuola è posta sotto la vigilanza tecnica ed amministrativa della Provincia Regionale di Siracusa;
- e) la firma del titolare della scuola;
- f) l'orario delle lezioni teoriche;
- g) i periodi di chiusura della scuola;
- h) la Capitaneria di Porto competente per territorio.

Eventuali sospensioni dell'attività possono essere autorizzate dalla Provincia Regionale di Siracusa per documentata necessità per un periodo non superiore a sei mesi eventualmente rinnovabili in particolari circostanze.

#### **art. 20 ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA**

1. L'Amministrazione provinciale esercita la vigilanza sull'attività delle scuole nautiche adeguandosi al dettato dell'art. 336 del D.P.R. 495/92 avvalendosi del personale del

Settore competente e/o del Nucleo di Polizia Provinciale ed eventualmente anche della collaborazione delle Capitanerie di Porto, come segue:

- a) La vigilanza è svolta con attività ispettiva, anche durante lo svolgimento delle lezioni e durante l'effettuazione degli esami;  
Sono, in particolare, soggette a controllo:
- La capacità didattica del personale mediante verifica dei titoli posseduti;
  - La capacità delle scuole di assolvere alle funzioni di centri di istruzione di nuovi conducenti;
  - L'Osservanza delle prescrizioni e sul permanere dei requisiti in base ai quali sono state autorizzate, con riferimento alle attrezzature, al materiale didattico e di arredamento, ai locali, all'obbligo assicurativo delle imbarcazioni, etc.;
  - Il regolare funzionamento delle scuole e sull'impiego di istruttori in possesso dei requisiti di cui all'art.15;
  - La regolare tenuta dei registri di iscrizione;
  - La percentuale degli allievi che non hanno superato l'esame nell'arco dei sei mesi;
  - La percentuale degli allievi prenotati ma non presentati agli esami;
  - La regolare esecuzione dei corsi;
  - Il versamento annuale di cui all'art 26 punto lettera b) secondo comma;
  - Il rispetto delle direttive impartite dal Ministero delle Infrastrutture, nonché dall'Amministrazione concedente.
- b) In occasione delle ispezioni effettuate nell'esercizio delle attività di vigilanza viene redatto un verbale in cui si evidenziano le regolarità e/o le irregolarità riscontrate nel funzionamento della scuola nautica. Sono contestate immediatamente al titolare, o al legale rappresentante o al socio amministratore, mediante consegna di copia del verbale da sottoscrivere per ricevuta o mediante invio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Copia del Verbale, sia in caso di regolarità che di contestate irregolarità verrà, comunque, consegnato alla controparte.
- c) Il soggetto al quale viene contestato il verbale, entro sessanta giorni dalla consegna dello stesso, o dalla data di ricezione della raccomandata, deve far pervenire le proprie giustificazioni all'Amministrazione provinciale. Qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti oppure non siano pervenute nel termine prescritto, l'Amministrazione stessa diffida il titolare dell'autorizzazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo ad eliminare le irregolarità entro un termine che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a sessanta giorni;
- d) Nel caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 3, la Provincia Regionale darà corso ai provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 123, comma 8 e 9, del D.Lgs.285/92 (Codice della Strada), entro trenta giorni dalla ricezione di tale comunicazione ;
- e) E fatto salva la facoltà dell'Amministrazione di adottare le misure urgenti ritenute più idonee a garantire l'osservanza della normativa vigente .

#### **art. 21 DIFFIDA**

Il dirigente del Settore Trasporti della Provincia Regionale di Siracusa, qualora le osservazioni non siano ritenute sufficienti, ovvero non siano pervenute nei tempi di cui al penultimo comma dell'art. precedente, diffida il titolare o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile del consorzio con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, invitandolo ad eliminare le irregolarità, entro un termine che in ogni caso non potrà essere inferiore a trenta giorni, nei seguenti casi:

- a) nel caso siano iscritti nella scuola nautica o nel consorzio allievi per categorie di patenti diverse da quelle autorizzate;
- b) nel caso che il consorzio accetti allievi da scuole nautiche consorziate ma non autorizzate a svolgere l'insegnamento per il tipo di patente richiesto;
- c) nel caso che il consorzio non comunichi alla Provincia Regionale, entro dieci giorni dall'evento, la cancellazione o l'inserimento di nuovi soci;
- d) nel caso che la scuola nautica non faccia più parte di un consorzio ovvero abbia chiesto di far parte di un altro anche in aggiunta al primo) senza averne data comunicazione alla Provincia Regionale di Siracusa;
- e) nel caso che la scuola nautica o il consorzio modifichino l'orario delle lezioni, senza comunicarlo alla Provincia Regionale di Siracusa;
- f) nel caso non vengano compilate e conservate le schede di presentazione agli esami teorici e pratici;
- g) nel caso che non vengano compilati i registri delle lezioni teoriche;
- h) nel caso che non vengano registrati gli allievi sul registro delle iscrizioni prima che inizino le lezioni teoriche;
- i) nel caso non sia esposto il tariffario della scuola nautica e non ne siano rispettate le tariffe riportate;
- j) nel caso che siano presenti in aula di teoria o sui mezzi per l'istruzione alla navigazione allievi non registrati sul registro delle iscrizioni;
- k) nel caso che insegnanti o istruttori, pur in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 del presente regolamento, non siano in possesso del tesserino rilasciato dalla Provincia Regionale di Siracusa;
- l) non sia stata comunicata alla Provincia Regionale di Siracusa l'inserimento di nuovi mezzi nautici da parte della scuola nautica o del consorzio;
- m) non siano stati presi provvedimenti nei confronti di dipendenti scorretti segnalati o denunciati dagli allievi, precedentemente accertati;

#### **art. 22**

### **SOSPENSIONE AUTORIZZAZIONE**

L'autorizzazione è sospesa con atto del dirigente dei trasporti della Provincia Regionale di Siracusa per un periodo da uno a tre mesi nei seguenti casi:

- a) l'attività non si svolga regolarmente;
- b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei o nella disponibilità della scuola;
- c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date, ai fini del regolare funzionamento, dalla Provincia Regionale;
- d) sia stato effettuato il trasferimento di sede senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione da parte della Provincia Regionale di Siracusa;
- e) siano intervenute variazioni nella titolarità della scuola nautica (o del legale rappresentante nel caso di società o consorzi) senza che la Provincia Regionale di Siracusa abbia dato le necessarie autorizzazioni.

#### **art. 23**

### **REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

L'autorizzazione è revocata quando:

- a) è stata modificata in modo sostanziale la ragione sociale della Società autorizzata;
- b) sia venuta meno la capacità finanziaria;
- c) siano venuti meno i requisiti morali del titolare;



- d) venga meno la disponibilità dei locali e/o delle unità adibite alle esercitazioni e/o l'attrezzatura tecnica e didattica della Scuola Nautica o del Consorzio;
- e) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio;
- f) sia proseguito l'utilizzo di personale non idoneo quali insegnanti ed istruttori dopo la prima sospensione dell'autorizzazione;
- g) siano stati ripetutamente ignorate le direttive della Provincia Regionale di Siracusa.
- h) per espressa rinuncia degli aventi diritto.
- i) Oltre che per i casi di revoca precedentemente disciplinati, l'autorizzazione viene ritirata altresì per decesso del titolare dell'autorizzazione, in mancanza di eredi o aventi causa.
- j) In genere quando viene meno uno o più requisiti previsti dall'art. 9,10,11,14 e 15;

#### **art. 24**

#### **SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE**

- a) Chiunque insegni teoria nelle scuole nautiche o istruisca al comando ed alla condotta su unità da diporto delle scuole nautiche, senza essere a ciò abilitato ed autorizzato dalla Provincia Regionale di Siracusa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dal comma 12 dell'art. 123 del D. Lgs. 30.0.1992, n. 285;
- b) Chiunque gestisca una scuola nautica senza autorizzazione della Provincia Regionale di Siracusa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dal comma 11 dell'art. 123 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura della Scuola Nautica e di cessazione della relativa attività, ordinata dal competente Ufficio della Provincia Regionale secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del Nuovo Codice della Strada o quelle altrimenti applicabili.
- c) Il titolare della scuola nautica regolarmente autorizzata che svolga o faccia svolgere attività di insegnamento teorico o istruisca al comando e condotta su unità da diporto delle scuole nautiche, in località diverse e/o in sedi diverse da quelle per cui sia stato autorizzato dalla Provincia Regionale di Siracusa, è soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per un periodo da uno a tre mesi e alla sanzione da € 1.000,00 ad € 4200,00. Nel caso che l'attività abusiva persista l'autorizzazione verrà revocata.
- d) Le altre violazioni alle norme del presente regolamento, ove non diversamente sanzionate in base alla normativa vigente e fatto salvo il fatto che costituiscano reato, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 60,00 a € 600,00.

#### **art. 25**

#### **TRASFERIMENTO DEL COMPLESSO AZIENDALE**

1. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa deve richiedere a proprio favore il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione di quella del trasferente che, contestualmente alla revoca di quest'ultima, sarà rilasciata previo accertamento dei requisiti prescritti.
2. Dalla data del trasferimento del complesso aziendale la validità dell'autorizzazione precedente si intende decaduta. Al titolare cedente è consentito solo di completare la preparazione degli allievi già iscritti nel registro ma non iscriverne di nuovi. Allo stesso è fatto obbligo di restituire l'atto di autorizzazione ed il registro di iscrizione.

3. Nel caso di impedimento del titolare dell'autorizzazione o del socio amministratore o del legale rappresentante in caso di società, è consentito il proseguimento dell'esercizio dell'attività della Scuola Nautica, previo nulla osta dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione mediante la nomina di un sostituto che abbia i medesimi requisiti previsti per il soggetto temporaneamente impedito e per non più di sei mesi.

#### **art. 26**

### **TRASFORMAZIONE, VARIAZIONE ED AFFITTO DELL'IMPRESA**

1. La trasformazione da ditta individuale a società, avente o meno personalità giuridica, o la trasformazione di forme societarie, richiede il rilascio di una nuova autorizzazione volturando quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti per il legale rappresentante o per il socio amministratore e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.
2. Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di società, l'ingresso, il recesso o l'esclusione di uno o più soci da documentare con l'esibizione della copia autenticata del relativo verbale deve essere comunicata alla Provincia Regionale che ne prenderà atto previo accertamento dei prescritti requisiti, qualora le modifiche della composizione societaria non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione.
3. Ai sensi dell'art. 2563 del C.C., è prevista per le Scuole Nautiche la fattispecie dell'affitto d'azienda. A tal fine l'affittuario dovrà comunque possedere tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per il trasferimento dell'azienda, comprese le garanzie finanziarie. Inoltre la temporaneità del trasferimento, desumibile dalla esatta quantificazione temporale della durata del contatto, indicata nell'apposito atto notarile, sarà elemento indispensabile ed imprescindibile.

#### **art. 27**

### **TRASFERIMENTO DI SEDE**

1. Il trasferimento della sede prevede il rilascio di autorizzazione, previo possesso, per i nuovi locali, di tutti i requisiti prescritti al precedente art. 11, e la presentazione della documentazione di cui all'art. 31 comma 4, punti g), h), i), j) e k) del presente Regolamento e cioè:
  - a. relazione tecnica contenente la descrizione dei locali della Scuola, la planimetria dei locali in scala 1/100, corredata da un atto di asseverazione da parte di un professionista abilitato attestante il rispetto dei requisiti di cui all'art. 7 del presente Regolamento, nonché la conformità ai regolamenti vigenti in materia di edilizia, igiene e sicurezza;
  - b. contratto di proprietà o di disponibilità giuridica (locazione, ecc.);
  - c. copia dell'atto costitutivo registrato (per s.n.c., s.p.a. e s.a.s.) ed inoltre copia dello statuto (per cooperative e s.r.l.) ed eventuali successive modificazioni.
2. Il trasferimento, quindi, a qualsiasi titolo della sede della scuola nautica ove si svolgono le attività è subordinato a specifica autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale, previa verifica della idoneità dei nuovi locali, in relazione a quanto previsto al punto 1, mediante sopralluogo effettuato dal personale in servizio presso l'amministrazione stessa. Il trasferimento dei locali determina la revoca della precedente autorizzazione ed il rilascio di una nuova.
3. Nell'ipotesi di Scuole Nautiche che effettuano anche attività di Autoscuola ai sensi del D.M. 317/95, il trasferimento della sede sarà consentito secondo quanto disposto dal

vigente Regolamento Provinciale per l'autorizzazione e la vigilanza dell'attività di Autoscuola.

#### **art. 28 CONSORZI**

1. Ai sensi dell'art. 2602 del C.C. è ammessa la facoltà a due o più Scuole Nautiche di consorziarsi e costituire Centri di Istruzione per la Nautica.
2. L'autorizzazione del consorzio è subordinata al possesso di tutti i requisiti richiesti per le Scuole Nautiche. In caso di Consorzio di Autoscuole già autorizzato si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, comma 2.
3. I consorzi comunicano alla Provincia Regionale:
  - a. la denominazione delle Scuole Nautiche aderenti al consorzio;
  - b. il responsabile del consorzio;
  - c. le generalità degli insegnati e degli istruttori;
  - d. l'ubicazione della sede del consorzio.
4. Il consorzio è dotato di:
  - a. unità da diporto necessarie per assolvere alle funzioni demandate dalle Scuole Nautiche aderenti;
  - b. attrezzature didattiche di cui agli artt. 12, 13, 14.
5. Il responsabile tecnico del Centro d'Istruzione (Consorzio) deve essere in possesso dei requisiti analoghi a quelli richiesti per i titolari delle Scuole Nautiche.
6. Le Scuole Nautiche consorziate possono continuare ad esercitare la loro attività singolarmente oppure demandare al consorzio il corso teorico ovvero quello pratico.
7. Ai consorzi confluiscono esclusivamente gli allievi iscritti presso le Scuole Nautiche facenti parte del consorzio, che vengono annotati su apposito registro.
8. Per quanto concerne la domanda, i requisiti, e gli allegati per il rilascio dell'autorizzazione al consorzio, si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento in materia di rilascio di autorizzazione alle Scuole Nautiche.

#### **art. 29 SOSPENSIONI DELL'ATTIVITA' DA PARTE DEL TITOLARE**

1. L'attività può essere sospesa per gravi motivi del titolare dell'autorizzazione per un periodo massimo di 12 mesi, previa comunicazione scritta alla Provincia Regionale, che ne prende atto con provvedimento del Dirigente. Qualora al termine di detto periodo l'attività non venga ripresa regolarmente, l'autorizzazione verrà revocata d'ufficio. Dell'avvenuta ripresa dell'attività dovrà essere data tempestiva comunicazione scritta alla Provincia Regionale.
2. La Provincia Regionale revoca d'Ufficio l'autorizzazione in caso di omessa comunicazione a seguito della sospensione dell'attività.

#### **art. 30 RESPONSABILITA' PROFESSIONALE**

1. Il titolare della Scuola Nautica, o il socio amministratore o il legale rappresentante o la persona da questi delegata nel caso di società, devono avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali della Scuola Nautica, rispondendo del loro regolare funzionamento nei confronti della Provincia Regionale.

2. Nello svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si applicano le disposizioni relative alle leggi vigenti;

**art. 31**

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI SCUOLA NAUTICA**

1. Le persone fisiche o giuridiche che intendono gestire scuole nautiche devono chiedere il rilascio della relativa autorizzazione alla Provincia;
2. La domanda, redatta in carta legale o resa legale e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, deve contenere le seguenti indicazioni:
  - a) tipologie di patenti per cui si intendono svolgere i corsi;
  - b) denominazione della scuola;
  - c) localizzazione della sede;
  - d) compartimento marittimo ove verranno effettuate le esercitazioni pratiche e le prove d'esame.
3. Nella domanda devono inoltre essere indicati gli estremi fiscali ed i dati anagrafici del richiedente:
  - a) del titolare se il richiedente è una ditta individuale;
  - b) del legale rappresentante se il richiedente è una società di persone;
  - c) del socio accomandatario se il richiedente è una società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
  - d) di un amministratore per ogni altro tipo di società;
4. Alla domanda di autorizzazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
  - a) Vaglia Bancario NT intestato a " PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA" di € 15.49, con causale " Spese istruttorie rilascio autorizzazione Scuola Nautica" ;
  - b) Vaglia Bancario NT intestato a " PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA" di € 100,00 con causale " Spese sopralluoghi visita tecnica relativa al rilascio autorizzazione Scuola Nautica";
  - c) Ogni autoscuola, per la vigilanza tecnica periodica dovrà versare, entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dal secondo anno successivo a quello relativo al rilascio dell'autorizzazione, l'importo di € 100,00 con causale " Spese di vigilanza tecnica per le Scuole Nautiche" da effettuare mediante la trasmissione di un Vaglia Bancario NT intestato a " PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA" ;
  - d) dichiarazione/i sostitutiva/e di atto di notorietà rilasciata/e dal richiedente, resa/e ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D. Lgs. n.445/2000 e nei modi previsti dalla normativa vigente, comprovante la sussistenza dei requisiti soggettivi:
    - a) data e il luogo di nascita;
    - b) residenza;
    - c) cittadinanza;
    - d) numero del codice fiscale/partita IVA;
    - e) titolo di studio di istruzione di secondo grado, con indicazione della denominazione e della sede dell'Istituto presso cui è stato conseguito;
    - f) insussistenza nei propri confronti delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 10 della Legge n. 575/65 e successive modificazioni.
  - e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal richiedente, resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D. Lgs. n.445/2000 e nei modi previsti dalla normativa vigente, comprovante il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
  - f) tabella delle tariffe in duplice copia;
  - g) relazione tecnica contenente la descrizione dei locali della scuola, corredata da uno specifico atto di asseverazione da parte di un professionista abilitato attestante il

- rispetto dei requisiti di cui all'art. 11, nonché la conformità ai regolamenti vigenti in materia edilizia, igiene e sicurezza;
- h) planimetria quotata in scala 1:50, in duplice copia, di cui una bollata, redatta da un professionista abilitato, con la rappresentazione dei locali della scuola nautica e l'indicazione sintetica della distribuzione interna delle attrezzature;
  - i) certificato di idoneità, ai fini dell'igiene e della sicurezza del lavoro, rilasciato dagli Uffici competenti e/o dalla competente ASL, quando tali requisiti non sono già stati certificati con apposito atto d'asseverazione da professionista abilitato;
  - j) dichiarazione sul rispetto ed attuazione dei dettami del Decreto Legislativo n. 626/94;
  - k) certificato di agibilità e destinazione d'uso dei locali rilasciati dal Comune competente, in presenza di fabbricati oggetto di condono o costruiti prima del 1967 è possibile presentare dichiarazione da parte di un tecnico abilitato che attesti entrambe le condizioni. Nel primo caso il comune dovrà dichiarare che la pratica di condono non è stata ancora definita e nel secondo caso il proprietario ed il tecnico abilitato dovranno presentare dichiarazione circa l'età dell'immobile;
  - l) documentazione comprovante la disponibilità delle attrezzature didattiche di cui all'art. 12 e del materiale per le lezioni teoriche di cui all'art.13;
  - m) documentazione comprovante la disponibilità dei mezzi nautici di cui all'art.14;
  - n) documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
  - o) documentazione inerente i mezzi nautici a disposizione e/o di proprietà della scuola e comprendente:
    - p) polizze assicurative;
    - q) libretti di immatricolazione;
      - a) contratti di acquisto;
      - b) contratti di leasing;
      - c) certificazione del pagamento degli oneri fiscali;
    - r) documentazione comprovante il possesso di adeguata capacità finanziaria secondo quanto al punto 10, consistente in un certificato attestante la proprietà di beni immobili di valore non inferiore ad € 51.645,7 liberi da gravami ipotecari, da corredare con titolo di proprietà relativo registrato nonché, se richiesta, visura catastale completa con indicazione della rendita catastale, ovvero una attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche per cassa o di firma, rilasciata da:
      - 1. Aziende o Istituti di credito;
      - 2. Società finanziarie con capitale non inferiore ad 2.582.284,49;
  - s) L'attestazione di cui alla lettera precedente riferita ad un importo di € 25.822,84 deve essere formulata secondo lo schema allegato al D.M. n. 317/95 relativo alle autoscuole nelle varie forme tecniche;
  - t) Documentazione inerente l'idoneità degli insegnanti di teoria nonché degli istruttori da utilizzare nella scuola nautica:
    - Copia del titolo professionale e copia della patente nautica;
    - Dichiarazione di nascita, residenza e cittadinanza;
    - Certificato medico di sana e robusta costituzione;
5. La Provincia provvederà ad istruire la domanda ed a richiedere, se necessario, l'esibizione della documentazione in relazione a determinati fatti, stati e qualità dichiarati nella domanda, indicando sia per quali fatti, stati e qualità è sufficiente produrre una dichiarazione sostitutiva di notorietà, sia il termine entro il quale la documentazione deve essere prodotta;
6. La Provincia provvederà sulla richiesta entro 90 giorni dalla sua presentazione, salvo che risulti necessario procedere ad integrazione e verifica della documentazione prodotta.

**art. 32**  
**NORMA TRANSITORIA**

1. Le persone fisiche e giuridiche di cui al comma 3 dell'articolo 28 del DPR 9 ottobre 1997, n. 431 entro sei mesi dalla data di approvazione del presente regolamento devono presentare richiesta di autorizzazione alla Provincia.
2. Alla richiesta di cui al comma 1) deve essere allegata la documentazione comprovante l'effettivo svolgimento dell'attività di scuola nautica alla data di entrata in vigore del DPR 9 ottobre 1997, n. 431, a tal fine verranno ritenuti utili i seguenti documenti:
  - il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato;
  - l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 68 del Codice della Navigazione o dell'articolo 26 della legge 11 febbraio 1971, n. 50.
3. Entro sei mesi dalla data di rilascio da parte della Provincia dell'autorizzazione di cui all'art. 4, comma 1), deve essere depositata presso la Provincia la certificazione attestante l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato.
4. I titolari di autoscuole che alla data di entrata in vigore del DPR 9 ottobre 1997, n. 431, esercitavano l'attività di istruzione e formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, che dimostrino con atti e documenti probanti tale attività, conseguono a domanda l'autorizzazione da parte della Provincia, anche in difetto del titolo di studio di istituto secondario superiore di secondo grado. Dovranno, comunque, dimostrare, nei termini di cui ai relativi commi, l'idoneità dei locali come previsto dall'art. 11 e della sussistenza della capacità finanziaria prevista dall'art. 10, del presente Regolamento.
5. I Titolari di Autoscuole che usufruiscono delle deroghe previste dal comma precedente devono comunque avere i requisiti previsti dagli articoli 5, 13, 14, 15 del presente regolamento.

**art. 33**  
**TERMINI DEL PROCEDIMENTO**

La Provincia Regionale di Siracusa provvederà ad istruire la domanda e a richiedere, se necessario, l'esibizione della documentazione in relazione a determinati fatti, stati e qualità dichiarati nella domanda, indicando sia per quali fatti, stati e qualità è sufficiente produrre una dichiarazione sostitutiva di notorietà, sia il termine entro il quale la documentazione deve essere prodotta.

La Provincia Regionale di Siracusa provvede sulla richiesta entro novanta giorni dalla sua presentazione, salvo che risulti necessario procedere ad integrazione e verifica della documentazione prodotta.

In particolare,

1. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, l'Ufficio procederà ad una prima valutazione della stessa per verificarne l'esistenza delle condizioni e dei requisiti personali indispensabili per il rilascio dell'autorizzazione. In caso di insufficienza o assoluta mancanza dei requisiti, la domanda verrà dichiarata inammissibile, altrimenti ne verrà consentito il proseguo dell'istruttoria con la richiesta dei eventuali documenti mancanti a completamento della stessa ai fini della valutazione finale.
2. La mancanza di taluni dei requisiti deve essere comprovato entro i successivi 30 giorni. Sino a tale data i termini del procedimento saranno considerati interrotti. Solo a completamento dell'istruttoria la Provincia Regionale provvederà a richiedere il parere di cui all'art.28 comma 5 del DPR 431/97, al Capo del Compartimento Marittimo o dell'U.P. del D.T.T. in cui ha sede la Scuola Nautica, dandone eventualmente notizia

dell'avvenuta richiesta del parere al titolare od al legale rappresentante della Scuola Nautica.

3. Pervenuto il parere ai sensi dell'art. 28 del DPR 431/97, la Provincia Regionale provvederà a rilasciare o a respingere l'autorizzazione richiesta entro il termine di 90 giorni già fissato.
4. Avverso il negato rilascio dell'autorizzazione sono esprimibili i normali rimedi giurisdizionali.

**art. 34**  
**ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della intervenuta esecutività del provvedimento con il quale è stato approvato.